

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 aprile 2019

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II). (19A03396)

(GU n.126 del 31-5-2019)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Vista la direttiva 2017/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Vista la direttiva delegata 2018/736/UE della Commissione del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica;

Vista la direttiva delegata 2018/737/UE della Commissione, del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare;

Vista la direttiva delegata 2018/738/UE della Commissione, del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet;

Vista la direttiva delegata 2018/739/UE della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e

tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio;

Vista la direttiva delegata 2018/740/UE della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio;

Vista la direttiva delegata 2018/741/UE della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame;

Vista la direttiva delegata 2018/742/UE della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione;

Vista la direttiva delegata 2019/178/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate 2018/736/UE 2018/737/UE, 2018/738/UE, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE, 2019/178/UE, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la voce 6, lettera a), e' sostituita dalla seguente:

«6 a)	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso	Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;
6 a)-I	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso	Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».

b) la voce 6, lettera b), e' sostituita dalla seguente:

«6 b)	Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso	Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;
6 b)-I	Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo	Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10
6 b)-II	Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso	Scade il 18 maggio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».

c) la voce 6, lettera c), e' sostituita dalla seguente:

«6 c)	Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso	Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - ispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11».
-------	--	---

d) la voce 7, lettera a), e' sostituita dalla seguente:

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 21 luglio 2021. Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza e' il 21 luglio 2021; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza e' il 21 luglio 2023; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria
--	---

	piu' di piombo in	11 la scadenza e' il 21 luglio	
«7 a)	peso)	2024».	

e) la voce 7, lettera c)-I, e' sostituita dalla seguente:

		Si applica alle categorie da 1	
		a 7 e alla categoria 10 (ad	
		eccezione delle applicazioni di	
		cui alla voce 34) e scade il 21	
		luglio 2021. Per le categorie 8	
		e 9 diverse dai dispositivi	
		medico-diagnostici in vitro e	
		dagli strumenti di monitoraggio	
		e controllo industriali la	
	Componenti elettrici ed	scadenza e' il 21 luglio 2021;	
	elettronici contenenti	per i dispositivi	
	piombo nel vetro o nella	medico-diagnostici in vitro	
	ceramica diversa dalla	della categoria 8 la scadenza	
	ceramica dielettrica dei	e' il 21 luglio 2023; per gli	
	condensatori, per esempio	strumenti di monitoraggio e	
	dispositivi	controllo industriali della	
	piezoelettrici, o in una	categoria 9 e per la categoria	
	matrice di vetro o	11 la scadenza e' il 21 luglio	
«7 c)-I	ceramica	2024».	

f) la voce 24 e' sostituita dalla seguente:

		Scade il: 21 luglio 2021 per le	
		categorie da 1 a 7 e per la	
		categoria 10; 21 luglio 2021 per le	
		categorie 8 e 9 diverse dai	
		dispositivi medico-diagnostici in	
	Piombo nelle paste	vitro e dagli strumenti di	
	saldanti impiegate per	monitoraggio e controllo	
	la saldatura di reti	industriali; 21 luglio 2023 per la	
	capacitive multistrato	categoria 8 -dispositivi	
	ceramiche realizzate con	medico-diagnostici in vitro; 21	
	fori passanti	luglio 2024 per la categoria 9	
	metallizzati sia di tipo	-strumenti di monitoraggio e	
	discoidale che di tipo	controllo industriali, e per la	
«24	planare	categoria 11».	

g) la voce 34 e' sostituita dalla seguente:

		Applicabile a tutte le categorie,	
		scade il: 21 luglio 2021 per le	
		categorie da 1 a 7 e per la	
		categoria 10; 21 luglio 2021 per	
		le categorie 8 e 9 diverse dai	
		dispositivi medico-diagnostici in	
		vitro e dagli strumenti di	
		monitoraggio e controllo	
		industriali; 21 luglio 2023 per la	
		categoria 8 - dispositivi	
		medico-diagnostici in vitro; 21	
		luglio 2024 per la categoria 9 -	
	Piombo in elementi dei	strumenti di monitoraggio e	
	potenziometri trimmer in	controllo industriali, e per la	
«34	cermet	categoria 11».	

h) dopo la voce 41 e' aggiunta la seguente:

«41-bis	Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale: con cilindrata totale del motore \geq 15 litri; oppure con cilindrata totale del motore \leq 15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione e' solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo.	Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato. Scade il 21 luglio 2024.»
---------	---	--

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

2. La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea.

Roma, 15 aprile 2019

Il Ministro: Costa

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2019
 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 1097